

copia



COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO
Verbale di deliberazione n. **26**
del Consiglio comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
AL 31.12.2017 ART. 18 COMMA 3BIS L.P. N. 1/2005 E ART. 20 D.LGS.
19.08.2016 N. 175.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette dicembre** alle ore **18,00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Presenti i signori :

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.183 - I c – Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino -A.A.)

Certifico Io sottoscritto Vice Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **28.12.2018** all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Addì, **28.12.2018**

IL VICE SEGRETARIO
f.to Sartori dr. Marco

		Assenti	Giust.	Ingiust.
STENICO MAURO -	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ALGAROTTI CLAUDIO	consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANTONELLI MARCO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CARESIA WALTER	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLOMBINI MATTEO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CRISTELE PAOLO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
GIRARDI ERNESTO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MOSER LUCIA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ROCCABRUNA MANUEL	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SCARPA ANDREA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SCARPA ELISA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SCARPA FRANCA MARIA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
STENICO BRUNA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VALLER GABRIELLA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VICENTINI GIANNI	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Assiste il Vice Segretario comunale della gestione associata Sig. Sartori dr. Marco.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Stenico Mauro** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vista la proposta di deliberazione circa l'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni art. 18 comma 3 bis L.P. n 1/2005 e art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, detenute al 31.12.2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm. , gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che, sempre ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 comma 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Visto il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Atteso quindi che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico - sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fornace e che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Tenuto conto che in relazione ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della Legge Provinciale n. 27 del 2010.

Vista la propria precedente deliberazione n. 25 di data 27.09.2017, di approvazione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Fornace alla data del 31 dicembre 2016 nonché di individuazione di quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art 20 del T.U.S.P.;

Precisato che la ricognizione ordinaria è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni citate devono essere applicate sempre avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto che la revisione periodica di tutte le partecipazioni detenute è stata istruita dal Vice Segretario Comunale in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni come risulta nell'allegato documento denominato *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Fornace"*, Allegato A, che viene ad essere parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che nel documento allegato A *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Fornace"* sono state confermate le conclusioni approvate con la Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla precedente propria deliberazione n. 25 di data 27.09.2017;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott. Nicola Filippi di data 21.12.2018, acquisito al Protocollo Generale in data 21.12.2018 al n. 6446, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 49 comma 3 lett. e) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Aldo Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

con voti favorevoli unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. di approvare la revisione periodica ordinaria di tutte le partecipazioni dirette ed indirette, operata ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 comma 3 bis 1 L.P. n 1/2005 e art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, possedute dal Comune di Fornace alla data del 31 dicembre 2017, come risultante dal documento denominato *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Fornace"* - Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto, per le ragioni espresse nel documento allegato A *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Fornace"* del mantenimento senza interventi delle partecipazioni dirette ed indirette detenute ad oggi dal Comune di Fornace;
3. di trasmettere la presente deliberazione e l'Allegato A a tutte le società partecipate dal Comune;

4. di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i.;
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 o in alternativa,
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 Allegato 1 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Stenico dr. Mauro

IL VICE SEGRETARIO
f.to Sartori dr. Marco

Copia conforme all'originale ,

li, 28.12.2018

IL VICE SEGRETARIO
Sartori dr. Marco

Dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. con decorrenza dall'approvazione della presente.

IL VICE SEGRETARIO
Sartori dr. Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del comune (www.albotelematico.tn.it/bacheca/fornace/) per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva a' sensi dell'art.183, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

IL VICE SEGRETARIO
